



N. 36 2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

Oggetto

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Presidente -

ANTONIO SCARPA

- Rel. Consigliere -

ANNAMARIA CASADONTE

- Consigliere -

MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

STEFANO OLIVA

- Consigliere -

PATROCINIO
SPESE STATO

Ud. 20/11/2020 -
CC

R.G.N. 24936/2019
9

Rep. //
CRON 36

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24936-2019 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(omissis) ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1- per
errata applicazione degli artt. 28 e 32 del d.lgs. n. 25/2008

u

6964
6

Ricorrente ammesso al gratuito patrocinio
delib. Cons. ord. Avv. di C.A.P. del 13.10.2019

come modificati dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, giacché non retroattivi; 2- per violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008, dell'art. 136 DPR 115/2002, dell'art. 74 DPR 115/2002, dell'art. 6, comma 17, del d.l. 13/2017 e dell'art. 170 DPR 115/2002; 3- per omesso esame della storia oggetto della domanda di protezione) avverso l'ordinanza RG n. 781/2018 del 9 luglio 2019 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l'opposizione formulata dal medesimo (omissis) contro il decreto che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Il Tribunale di Campobasso ha affermato che la manifesta infondatezza della domanda (nella specie ravvisata per la non attinenza della vicenda narrata rispetto ai presupposti della istanza di protezione) costituisce ragione per la revoca dell'ammissione al patrocinio, alla stregua degli artt. 126, comma 1, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.

I motivi di ricorso denunciano la violazione delle indicate norme di diritto (non potendosi basare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul mero rigetto della domanda all'esito del giudizio) e l'omesso esame della sostanziale fondatezza della domanda di protezione invece respinta.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

I Collegio osserva che l'impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare orientamento, sicché le censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.

A norma dell'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nella specie applicabile *ratione temporis*, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto. Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 - 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. Del resto, già l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha



agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 - 2, 10/04/2020, n. 7785).

Vanno pertanto enunciati i seguenti principi di diritto.

Agli effetti dell'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

L'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, suppone l'esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione *ex ante* del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda) e si sostanzia nella revoca *ex post* della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).

Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare "solo se non revoca" il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 - 2, 24/09/2020, n. 20002).



Il Tribunale di Campobasso, allora, ha correttamente ravvisato la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell'ammissione al patrocinio, non nel mero rigetto della pretesa, quanto nella non attinenza della vicenda narrata rispetto ai presupposti della istanza di protezione avanzata da (omissis) . Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente nel secondo motivo. L'ordinanza contiene, del resto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione censure che, come in particolare è dato riscontrare nel secondo motivo di ricorso, invocano dalla Corte di cassazione un complessivo riesame delle vicende fattuali oggetto di lite.

Alcuna inerenza riveste, infine, ai fini delle ragioni su cui poggia l'impugnata ordinanza, la questione della irretroattività della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, e della sua conseguente inapplicabilità alla domanda di protezione avanzata dal ricorrente.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese processuali in quanto l'intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,



n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2020.

Il Presidente
LUGI GIOVANNI LOMBARDO

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 7 GEN. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA